

Fondazione Giovan Battista Scalabrini Onlus

Allegato - E -

ALL'ATTO N. 10.927/2.481 DI REP. NOTAIO CHRISTIAN NESSI DI MOZZATE.

Statuto sociale

Art.1 - Denominazione e sede

È costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sotto la denominazione:

"Fondazione Giovan Battista Scalabrini Onlus"

La locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede legale a Como in Via Martino Anzi n. 8.

Il Consiglio di amministrazione, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio regionale.

Le finalità della Fondazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art.2 - Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, è a tempo indeterminato e si propone di promuovere la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata al perseguimento esclusivo di fini di solidarietà sociale nell'ambito dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali e familiari.

A solo titolo di esempio la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- approntare e garantire la gestione, in proprio o in convenzione con Enti Pubblici territoriali, strutture e servizi rivolti ad accogliere, in contesti che consentano di soddisfare esigenze di socializzazione e integrazione sociale, soggetti in stato di bisogno e in condizioni di svantaggio economico e sociale, italiani o stranieri;
- realizzare, in proprio o in collaborazione con Enti Pubblici territoriali, associazioni di categoria e di imprese, società cooperative, associazioni ed enti aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, unità immobiliari, alloggi e, più in generale, strutture abitative che si propongano di offrire effettive possibilità di miglioramento di vita autonoma e sociale, da destinarsi a soggetti in condizione di svantaggio economico e sociale, italiani o stranieri;
- contribuire alla gestione del patrimonio immobiliare di proprietà degli Enti Pubblici territoriali o di Aziende speciali, anche assumendo gli oneri necessari alla ristrutturazione, ammodernamento, miglioramento e conservazione di tale patrimonio, al fine di assicurare migliori condizioni di accesso e fruizione dello stesso da parte di soggetti in condizione di svantaggio economico e sociale, italiani o stranieri;



Mano Lino *Alfredo Longhi* *Federico* *Luca* *Luca* *Luca*

Luca
Elisa Scognamiglio

- reperire sul mercato privato unità immobiliari ed alloggi da offrire in locazione e/o comodato a soggetti in condizione di svantaggio economico e sociale, anche stranieri, garantendo i proprietari degli immobili riguardo al pagamento dei canoni di locazione pattuiti e vigilando sulla custodia e conservazione degli immobili stessi, sull'affollamento abitativo, sulla civile convivenza con gli inquilini residenti nell'immobile;
- promuovere e realizzare attività culturali e di ricerca, organizzare dibattiti, conferenze e corsi, favorire la raccolta di documentazione, la redazione e la pubblicazione di materiale divulgativo relativamente ai temi oggetto di intervento della Fondazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l'altro:

- promuovere, direttamente o indirettamente, iniziative di raccolta fondi al fine di incrementare il proprio fondo di gestione da destinare alle finalità istituzionali;
- stipulare gli atti e i contratti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi istituzionali, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- promuovere le iniziative utili a favorire la collaborazione e l'integrazione tra le forze sociali, le istituzioni pubbliche e gli enti istituzionalmente preposti, sia nazionali che internazionali, nel rispetto delle distinte attribuzioni e competenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, società cooperative e consorzi tra di esse, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, agli scopi perseguiti;
- promuovere l'eventuale costituzione degli organismi anzidetti;
- partecipare allo sviluppo e al finanziamento degli organismi anzidetti ed in particolare a quello della cooperazione sociale a norma dell'articolo 11 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 nonché a quello della cooperazione edilizia di abitazione, la cui attività sia finalizzata ai soggetti cui sono dirette le attività istituzionali della Fondazione;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione nonché partecipare, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, a società purché in forma cooperativa;
- partecipare a programmi, progetti o iniziative proposte dall'Unione Europea, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione Lombardia o da altre istituzioni locali sia pubbliche che private.

La Fondazione può attuare direttamente i propri interventi o avvalersi della collaborazione di terzi, anche attraverso specifiche convenzioni, siano essi Enti, Associazioni, Fondazioni, società cooperative o loro consorzi o altre strutture pubbliche e private.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti apportati dai soci fondatori come specificato nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà a qualsiasi titolo;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;


 Elisa Scagnomiglio
 Aurora Amato
 Giuseppe Propolis
 Ferruccio Basso
 Luca Manfredini
 Leonardo Gatti
 Marco Lupatini

- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinate ad incremento del patrimonio sociale;
- dai contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o privati.

E' fatto obbligo agli Amministratori di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dall'impiego del patrimonio;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- da eventuali contributi provenienti da privati;
- da eventuali contributi aggiuntivi da parte dei soci fondatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali e connesse.

Art. 5 - Soci di partecipazione della Fondazione

Possono ottenere la qualifica di soci di partecipazione della Fondazione le persone giuridiche, pubbliche o private, le società cooperative ed i loro consorzi e gli enti, con o senza personalità giuridica purché privi di scopi di lucro, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, in denaro o in natura, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statuari o con l'esercizio della loro attività.

I soci all'atto di adesione dovranno presentare richiesta scritta di adesione al Consiglio di Amministrazione, allegando copia della delibera adottata dall'Organo Sociale dotato dei poteri necessari all'assunzione di tale decisione, dalla quale risulti la persona fisica a cui l'ente conferisce i poteri di rappresentanza in seno alla Fondazione e speciale procura per quanto attiene agli affari interni alla vita della Fondazione.

Il Consiglio dovrà deliberare in ordine alle domande di ammissione a socio entro 60 giorni dal loro ricevimento. La domanda potrà essere accolta solo con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio.

La qualifica di socio cessa in caso di scioglimento dell'ente socio, recesso o esclusione.

Tutti i soci possono in qualsiasi momento notificare la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Fondazione; tale recesso ha efficacia dal mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio in cui il socio ha espresso la volontà di recedere.

Chiunque aderisca alla Fondazione può esserne escluso con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione in caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore della Fondazione, inosservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere legalmente assunte dagli organi sociali. L'esclusione ha effetto a partire dal sessantesimo giorno dalla comunicazione al socio della delibera di esclusione che dovrà essere comunicata al socio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro i provvedimenti di esclusione è ammesso il ricorso da parte del socio al Collegio arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di recesso, esclusione o scioglimento i soci possono pretendere

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: **AMMINISTRAZIONE** (circular stamp)

Stamp: **NESSI CN** (circular stamp)

Stamp: **ARTO** (circular stamp)

Stamp: **AMMINISTRAZIONE** (circular stamp)

Handwritten signatures: *Antonio Coraggio*, *Stefano Bruno*, *Luca Pella*, *Luca Pella*, *Marco Lupo*

Handwritten signature: *Antonio Coraggio*

Handwritten signature: *Elisa Scagnamiglio*

alcunché dalla Fondazione né hanno diritto alcuno sul suo patrimonio.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- uno o più Vicepresidenti
- l'Assemblea dei soci di partecipazione
- il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 7 - Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 a 7 membri e sarà così composto:

- 4 membri nominati da ciascuno dei soci fondatori;
- da 1 a 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci della Fondazione, se costituita.

Spetta al Consiglio di Amministrazione determinare il numero dei consiglieri da nominare a cura dell'Assemblea dei soci della Fondazione entro un numero massimo di 3 consiglieri.

Il Consiglio nella sua prima seduta nomina il Presidente e uno o più Vicepresidenti della Fondazione.

Tutti gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti di attuazione dello Statuto o delle deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione deve essere deliberata all'unanimità dai restanti Consiglieri.

La carica di consigliere è gratuita. Ai Consiglieri, previa autorizzazione del Consiglio, spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 8 - Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Sono di competenza del Consiglio:

- a) l'elezione del Presidente e del o dei Vicepresidenti;
- b) la redazione e approvazione entro il mese di aprile del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) la delibera di eventuali modifiche dello statuto;
- d) la redazione e approvazione di eventuali regolamenti interni;
- e) la definizione delle direttive concernenti gli investimenti del patrimonio sociale;
- f) la scelta delle priorità e degli interventi da effettuare;
- g) l'eventuale costituzione e composizione di comitati tecnici ed operativi a cui possono partecipare anche membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- h) la nomina di un Direttore e la determinazione dei suoi poteri e delle sue mansioni;



Anna Maria Scagnamiglio
Anna Maria Scagnamiglio
Anna Maria Scagnamiglio
Anna Maria Scagnamiglio
Anna Maria Scagnamiglio

- i) la delibera di eventuali atti di straordinaria amministrazione.

Art. 9 - Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito a mezzo lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno 5 giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma o telefax da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione chiamate a deliberare circa la proposta di modifica statutaria dovranno essere tenute alla presenza di un notaio. In tal caso, le deliberazioni potranno essere legittimamente adottate solo qualora tutti i soci fondatori forniscano il loro preventivo assenso alle proposte di modifica statutaria adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento a scrutinio segreto e resta in carica per due esercizi.

La carica di Presidente dovrà essere attribuita a rotazione ad un rappresentante dei sei enti che provvedono alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente, inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e mantiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutte le delibere adottate;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, curando in particolare l'osservanza dello statuto e promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro 15 giorni dall'assunzione.

Art. 11 - Vicepresidenti

Il Consiglio di Amministrazione provvede, con le medesime modalità di cui all'articolo 9, alla nomina di uno o più Vicepresidenti a rotazione tra i rappresentanti di ciascun socio fondatore.

I Vicepresidenti così nominati restano in carica per due esercizi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Vicepresidente più anziano di età ne farà le veci con i medesimi poteri.

Antonio Longo *Federico Pizzini* *Luca Fabbri* *Mano*
Luca Goli



Elisa Scognamiglio
Antonio M. 10/10

La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 12 – L'Assemblea dei soci di partecipazione

L'Assemblea dei soci ha funzioni consultive e di indirizzo sui programmi operativi della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvedere, non appena possibile, e, comunque, non oltre i termini per l'approvazione del primo bilancio nel cui esercizio siano stati ammessi i primi soci, alla convocazione della prima Assemblea dei soci.

L'Assemblea è convocata, di norma, almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio dell'esercizio.

In tale occasione l'Assemblea esprime altresì il proprio parere sulla Relazione, programmatica e consuntiva, del Consiglio di Amministrazione sulle attività sociali e sulle modalità di concreto perseguimento degli scopi statutari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata spedita con almeno quindici giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aderenti da almeno tre mesi e in regola con i propri conferimenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti in proprio o per delega. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

All'Assemblea spetta il compito di

- esprimere un parere consultivo in merito al programma della Fondazione, proporre al Consiglio di Amministrazione indirizzi generali e direttive per l'azione da svolgere in ordine alle attività istituzionali;
- designare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Statuto, saranno pari al numero determinato dal Consiglio di Amministrazione entro un numero massimo di 3 consiglieri;
- esprimere un voto consultivo in ordine ai bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera su ogni materia che sia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti





Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati, tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, di comune accordo tra i soci fondatori.

Il Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel corso della prima seduta i Revisori effettivi eleggono il loro Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con diritto di parola ma senza diritto di voto ed, al fine dell'espletamento del proprio incarico, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Fondazione.

Antonio M...

Elisa Scagnomiglio

La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 12 – L'Assemblea dei soci di partecipazione

L'Assemblea dei soci ha funzioni consultive e di indirizzo sui programmi operativi della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvedere, non appena possibile, e, comunque, non oltre i termini per l'approvazione del primo bilancio nel cui esercizio siano stati ammessi i primi soci, alla convocazione della prima Assemblea dei soci.

L'Assemblea è convocata, di norma, almeno una volta all'anno, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio dell'esercizio.

In tale occasione l'Assemblea esprime altresì il proprio parere sulla Relazione, programmatica e consuntiva, del Consiglio di Amministrazione sulle attività sociali e sulle modalità di concreto perseguimento degli scopi statutari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata spedita con almeno quindici giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aderenti da almeno tre mesi e in regola con i propri conferimenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti in proprio o per delega. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

All'Assemblea spetta il compito di

- a) esprimere un parere consultivo in merito al programma della Fondazione, proporre al Consiglio di Amministrazione indirizzi generali e direttive per l'azione da svolgere in ordine alle attività istituzionali;
- b) designare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente Statuto, saranno pari al numero determinato dal Consiglio di Amministrazione entro un numero massimo di 3 consiglieri;
- c) esprimere un voto consultivo in ordine ai bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
- d) delibera su ogni materia che sia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti




Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati, tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, di comune accordo tra i soci fondatori.

Il Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel corso della prima seduta i Revisori effettivi eleggono il loro Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con diritto di parola ma senza diritto di voto ed, al fine dell'espletamento del proprio incarico, hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Fondazione.



Elisa Scagnamiglio

Verbali Assemblee

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'attribuzione ai membri del Collegio di un compenso per l'incarico assunto entro i limiti previsti dall'articolo 6 del presente statuto.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della Fondazione ed hanno pertanto diritto di accesso a tutti i documenti dell'ente.

Art. 14 - Libri Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 15 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Prima della sua approvazione il bilancio e la relazione sull'andamento della gestione sociale dovranno essere sottoposti all'Assemblea dei Soci, affinché la stessa esprima il suo parere.

Art. 16 - Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, regolamento o statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - Collegio Arbitrale

Qualunque controversia dovesse sorgere tra i fondatori o tra alcuni di essi e la Fondazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto nonché in ordine alle deliberazioni di esclusione di uno o più consiglieri ai sensi del precedente articolo 6, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale.

Tale Collegio sarà composto da tre membri nominati uno ciascuno dalle due parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra i primi due.

In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, tale nomina sarà demandata ai soci fondatori o, in alternativa, al Presidente del Tribunale di Como su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale delibererà in via definitiva e viene sin d'ora esonerato dall'osservanza di ogni e qualsiasi formalità procedurale, salvo quelle tassativamente e inderogabilmente previste dalla legge.

Qualora richiesto da una delle parti sarà comunque sempre ammissibile il ricorso al giudice ordinario.

Art. 18 - Estinzione

[Handwritten signatures and stamps]

Stamp: NOTAIO IN CARICAZIONE * NESSI CHRISTIANI

Handwritten: *Antonio...*, *Elisa Scagnomiglio*, *Antonio...*, *Mano...*

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe, preferibilmente nel territorio della provincia di Como, o a fini di pubblica utilità su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 19 - Norme residuali

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Como, 11 28 luglio 2003.

Antonio Foglietta
Stefano...
Luciano...
Mario...
Anna...
Elisa Scognamiglio

Anna...



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Mozzate, il

- 1 AGO. 2003

Anna...

